DIVIETO DI FUMO

(Legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 51)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

VERBALE n/ (anno)	
Il sottoscritto, incaricato con determinazione de Dirigente Scolastico per la vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:	I
in data odierna alle ore presso	
(indicare il luogo in	l
cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da co	artello
stabilmente esposto e/o da regolamento d'Istituto, il signora,	, natc
identificato con(indicare documento di riconoscimento anche persona	se
conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2 3,	003 n.
articolo 51) in quanto (descrivere infrazione accertata)	
In relazione all'anzidetta infrazione che è stata immediatamente contestata ed il trasgressore ha dichiarato che :	
Ovvero, non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:	

(trasmettere il verbale sollecitamente al Dirigente Scolastico e provvedere alla sua

notificazione entro 90 gg. dalla contestazione).

Si informa il trasgressore che:

- l'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata (da 55 a 550 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a dodici anni;
- ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, per l'importo di euro 55,00 o euro 110,00 per le violazioni commesse

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a dodici anni.

- Il presidente della Giunta è individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg. Dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi.
- Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notificazione:
- In banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello
- Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla Segreteria scolastica.
- Trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG – Ufficio Territoriale di Governo);
- Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Milano,	
Il trasgressore	L'incaricato